

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 1 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, una società a a responsabilità limitata, con la denominazione sociale:
.....S.R.L.;

validamente identificabile in sigla con la denominazione.....S.R.L.

Articolo 2

Sede sociale e domicilio

- 2.1 La società ha sede legale nel Comune di Acqui Terme (AL).
- 2.2 Possono essere istituite o soppresse, in Italia, sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza.
- 2.3 L'istituzione di nuove sedi secondarie o la soppressione oppure lo spostamento di quelle esistenti all'interno del Comune di Acqui Terme è di esclusiva competenza dell'Organo amministrativo, così come lo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune di Acqui Terme.
- 2.4 Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 3

Oggetto Sociale

- 3.1 La società ha per oggetto la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Acqui Terme , e pertanto la società potrà acquisire beni immobili dal Comune di Acqui Terme al fine di valorizzarli e/o rivenderli nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione nell'interesse del Comune di Acqui Terme stesso.
- La Società potrà assumere prestiti e mutui anche ipotecari sia a breve termine che a medio lungo. La Società potrà compiere tutte le operazioni, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1815/39, 52/91, 197/91, D.LGS n. 385/93, D.LGS 58/98, D.lgs n. 56/04 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute, dall'organo amministrativo, necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è stabilita dalla data dello statuto fino al 31 dicembre 2040, e potrà essere prorogata o ridotta per Decisione dei Soci.

Articolo 5

Capitale sociale e suo aumento

- 5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).
- 5.2 La responsabilità dei Soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte.
- 5.3 Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli artt. 2464 e 2465 ce.
- 5.4 Ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche in natura e mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
- 5.5 Ai Soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.
- 5.6 Per quanto qui non espressamente previsto si applicano gli artt. 2481 e 2481 bis ce.

Articolo 6

Finanziamento dei Soci

- 6.1 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai Soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.
- 6.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai Soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.
- 6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci si applica l'art. 2467 ce.
- 6.4 Il credito dei Soci per finanziamento alla Società è intrasferibile separatamente dalla quota di partecipazione.
- 6.5 Il trasferimento di una quota societaria è comprensivo anche della successione nel relativo rapporto di versamento dei soci, sia esso ad integrazione od in conto aumento del capitale sociale; pertanto l'effettuata cessione comporterà, automaticamente per la Società, la sostituzione della parte cedente con la parte cessionaria, quale soggetto creditore, prò quota, dell'importo versato a tale titolo, nonché il conferimento di espresso mandato alla Società stessa di effettuare la relativa, conseguente, variazione contabile.

Articolo 7

Titoli di debito

- 7.1 La Società potrà emettere Titoli di debito con deliberazione a maggioranza assoluta dell'Organo amministrativo e per un importo non superiore a cinque volte il capitale sociale.
- 7.2 L'Organo amministrativo sarà tenuto ad iscrivere presso il Registro delle Imprese la decisione di emissione dei Titoli che prevede anche le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.
- 7.3 I Titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei Titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero Soci della società medesima.
- 7.4 Per quanto non qui espressamente previsto si applica l'art. 2483 e.e.

Articolo 8

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi - Prelazione – Gradimento

- 8.1.1 Qualora un socio intenda per atto tra vivi alienare o costituire in usufrutto o in pegno, in tutto o in parte, le proprie quote ovvero alienare i diritti di opzione sulle nuove quote in caso di aumento di capitale, dovrà conformarsi alla seguente procedura.
- 8.1.2 Nel "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, donazione nonché il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione.
- 8.1.3 Qualunque socio che riceva un'offerta per tutte o parte delle sue quote, deve darne notizia agli altri soci. Questa notizia è definita "COMUNICAZIONE DEL CEDENTE".
- 8.1.4 Nella "COMUNICAZIONE DEL CEDENTE" dovranno essere indicate le quote poste in vendita ("QUOTE IN VENDITA"), il prezzo offerto ("PREZZO") ed il nome dell'aspirante acquirente ("TERZO"). Se il TERZO non è una società le cui quote siano trattate in una borsa valori, la COMUNICAZIONE DEL CEDENTE dovrà contenere i nomi dei soci che controllano direttamente o indirettamente il TERZO.
- 8.1.5 La COMUNICAZIONE DEL CEDENTE non avrà effetto se il PREZZO non sia un prezzo in contanti espresso in euro, dollari statunitensi od in altra valuta liberamente trasferibile.
- Nel caso il socio intenda trasferire le quote a titolo gratuito, od oneroso ma con corrispettivo infungibile, il PREZZO sarà determinato da un perito scelto di comune accordo, ed in difetto (decorsi trenta giorni dall'intimazione rivolta alla controparte, e contenente il nome proposto) dal Presidente del Tribunale della Circostrizione ove ha sede la Società, adito ad istanza della parte più diligente. Il perito dovrà determinare il PREZZO entro novanta giorni dalla nomina, decorso infruttuosamente il quale le quote saranno liberamente alienabili.
- 8.1.6 Entro trenta giorni dal ricevimento della COMUNICAZIONE DEL CEDENTE ("PERIODO PER L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE"), ciascun socio potrà comunicare al cedente ("COMUNICAZIONE DEL SOCIO") che ' intende esercitare il diritto di prelazione.
- 8.1.7 Una copia della COMUNICAZIONE DEL SOCIO dovrà essere inviata agli altri soci contemporaneamente all'invio della stessa al CEDENTE.
- 8.1.8 Se nessuno dei Soci effettuerà la COMUNICAZIONE DEL SOCIO entro il predetto termine, il cedente potrà trasferire le QUOTE IN VENDITA al TERZO per un corrispettivo non inferiore al PREZZO, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del periodo per l'esercizio della prelazione.
- 8.1.9 Qualora la COMUNICAZIONE DEL SOCIO, sia inviata da un solo socio, questi dovrà acquistare tutte le QUOTE IN VENDITA.
- 8.1.10 Se la COMUNICAZIONE DEL SOCIO è inviata da più di un socio, le QUOTE IN VENDITA dovranno essere acquistate dai soci che hanno inviato la COMUNICAZIONE DEL SOCIO in proporzione al capitale proporzionalmente posseduto alla data di comunicazione di cessione e con proporzionale pagamento del prezzo.
- 8.1.11 Ogni COMUNICAZIONE DEL SOCIO deve indicare la data proposta per il pagamento del prezzo e per il trasferimento della proprietà delle QUOTE; tale data deve essere compresa tra il quindicesimo ed il ventunesimo giorno dopo la scadenza del periodo per l'esercizio della prelazione.
- 8.1.12 In tale data, il CEDENTE dovrà trasferire le QUOTE IN VENDITA ai soci che avranno effettuato la COMUNICAZIONE DEL SOCIO ricevendo in corrispettivo il pagamento del prezzo.

- 8.1.13 Le comunicazioni di cui al presente articolo, saranno inviate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 8.1.14 Nell'ipotesi in cui il trasferimento delle quote venga effettuato senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.
- 8.1.15 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione (COMUNICAZIONE DEL CEDENTE), formulata con le modalità indicate, equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 ce. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente sarà obbligato a concordare con il cessionario la riproduzione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei Soci, con pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione.
- 8.1.16 Il Socio che intendesse costituire in pegno, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà darne comunicazione scritta agli altri soci, indicando le condizioni dell'operazione di finanziamento in relazione alla quale le quote dovrebbero essere costituite in pegno, e gli altri soci avranno diritto di preferenza nell'esecuzione dell'operazione stessa, diritto da esercitarsi dandone comunicazione scritta entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta. In caso di esercizio del diritto di preferenza, il diritto di voto relativo alle quote date in pegno spetterà al creditore pignoratizio. Ove gli altri soci non si avvalgano del diritto di preferenza di cui sopra, il socio interessato potrà compiere l'operazione, ma ciò:
- a) solamente con primario Istituto Bancario o con primaria Compagnia Assicuratrice;
 - b) condizione che l'Istituto o la Compagnia medesimi si obblighino all'osservanza della clausola di prelazione contenuta nel precedente paragrafo del presente articolo.
- 8.1.17 Le disposizioni dei precedenti paragrafi non si applicano - e l'alienazione, la costituzione in usufrutto e la costituzione in pegno delle quote potranno, pertanto, essere liberamente attuate - tra ciascun socio e i propri discendenti di primo grado. Anche in questo caso, come nei precedenti articoli, sono, comunque, fatti salvi i diritti del creditore pignoratizio.
- 8.2.1 Qualora nessuno dei Soci eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi (come definito al precedente paragrafo 8.1.2) di tutte o parte delle quote o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo.
- 8.2.2 Pertanto, il socio che intenda alienare tutte o parte delle proprie quote, o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, a favore di un soggetto estraneo alla compagine sociale, dovrà comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata alla Società e indirizzata all'Organo amministrativo, la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.
- 8.2.3 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo 8.2.2, l'Organo amministrativo dovrà esprimere il gradimento con decisione assunta a maggioranza dei suoi membri e dovrà comunicare al socio che intende alienare parte delle o tutte le proprie quote, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, la propria decisione.
- 8.2.4 Il gradimento potrà essere rifiutato ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo. In caso di denegato gradimento, tuttavia, il socio che intende cedere tutte o parte delle proprie quote ha diritto nei quindici giorni successivi di esercitare il diritto di recesso. Quanto sopra stabilito vale anche per l'eventuale cessione del diritto d'opzione in sede di aumento di capitale.
- 8.2.5 Il gradimento non è richiesto nel caso di trasferimento delle quote ai soggetti indicati al precedente paragrafo 8.1.17.

Articolo 9

Recesso

- 9.1 Il diritto di recesso spetta al socio che non ha consentito:
- a) al cambiamento dell'oggetto sociale e del tipo di Società;
 - b) alla fusione o scissione della Società;
 - c) al trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società;
 - e) al compimento di operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci a norma dell'art. 2468, 4° comma, ce;
 - f) alla revoca dello stato di liquidazione;
 - g) all'eliminazione di uno o più cause di recesso;
 - h) all'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis ce.
- 9.2 Il diritto di recesso compete altresì nei casi previsti dall'art. 2497 quater c.c. e negli altri casi previsti dalla legge.
- 9.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro cinque giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della Decisione che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una Decisione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.
- 9.4 Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.
- 9.5 I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio sociale a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione del valore del patrimonio sociale è compiuta, su istanza della parte più diligente, tramite relazione giurata di un esperto, nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese: si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 ce.
- 9.6 Il rimborso della partecipazione va eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione di recesso e può avvenire mediante:
- a) acquisto della partecipazione del socio receduto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;
 - b) acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci;
 - c) utilizzo di riserve disponibili o, in mancanza,
 - d) riducendo corrispondentemente il capitale sociale.
- 9.7 Il recesso non potrà essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società (art. 2473 ultimo comma ce.) .

Articolo 10

Esclusione del Socio

- 10.1 I Soci non in regola con i versamenti del capitale sottoscritto o con i conferimenti dovuti, possono essere esclusi dalla Società, una volta esperito infruttuosamente il seguente iter procedurale da parte dell'Organo amministrativo:

- a) invito scritto ai Soci a versare quanto necessario a copertura totale dei conferimenti sottoscritti o a conferire quanto si sono obbligati, fissando un termine che non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni dalla data dell'invito;
- b) decorsi 5 (cinque) giorni dal termine fissato nell'invito di cui sopra, invio ai Soci non adempienti di una diffida ad adempiere entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento;
- c) decorso inutilmente anche il termine di cui sopra, l'Organo amministrativo avvia la procedura prevista dall'art. 2466 secondo comma c.c.;
- d) in caso di infruttuosità della vendita, i Soci morosi sono esclusi dalla Società, mediante apposita deliberazione assembleare, ed il capitale sociale è corrispondentemente ridotto.

10.2 Tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dai commi precedenti devono essere portati a conoscenza dei Soci inadempienti con mezzi idonei; a tale scopo sono ritenuti validi strumenti di notifica:

- a) la raccomandata a.r. in plico aperto;
- b) la notifica attraverso ufficiale giudiziario o corriere privato;
- c) il telegramma.

10.3 Per quanto qui non espressamente previsto si applica l'art. 2466 ce.

10.4 Oltre che per morosità, i Soci possono essere esclusi per giusta causa, quando ricorrono i seguenti motivi:

- a) qualora vengano dichiarati falliti o sottoposti ad altra procedura concorsuale;
- b) in caso di inadempimento o di impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi;
- c) qualora divulgino notizie riservate o false o gravemente lesive dell'immagine sociale, o comunque danneggino la società.

10.5 L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso entro venti giorni dalla sua assunzione nelle forme sopra indicate .

10.6 Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 2473 bis ce.

Articolo 11

Decisioni dei soci: competenze

11.1 I Soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione dall'Organo amministrativo ovvero da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

11.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci (art. 2479 ce):

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 ce., dei membri del Collegio Sindacale e del Revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

11.3 Non deve essere autorizzato da Decisione dei Soci, ai sensi dell'art. 2465 ce, l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei Soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

11.4 Compete ai soci la decisione in merito alla nomina dei liquidatori e ai criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 12
Diritto di voto

- 12.1 Ciascun socio, iscritto nel relativo libro, ha un diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

Articolo 13
Costituzione assemblea e modalità di votazione

- 13.1 L'Assemblea verrà convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di impossibilità o di inerzia del soggetto indicato, la convocazione potrà essere operata dal Vice Presidente, se nominato, dal Collegio Sindacale o dal Revisore Unico, se esistente, od anche da un socio.
- 13.2 La convocazione ha luogo con avviso inviato almeno otto giorni prima, o quanto meno giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal libro soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare.
- 13.3 L'Assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
- 13.4 L'Assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.
- 13.5 In assenza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dei Soci rappresentanti l'intero capitale sociale, e nel caso in cui tutti gli amministratori in carica ed i sindaci siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori e i sindaci che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

Articolo 14
Presidenza dell'Assemblea e verbale

- 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dal Vice Presidente se nominato. In mancanza, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
- 14.2 Il verbale dell'Assemblea è redatto nell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 2375 c.c.

Articolo 15
Deleghe

- 15.1 Gli aventi diritto all'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da soggetti anche non Soci.
- 15.2 La delega può essere conferita anche a chi ricopre cariche sociali.
- 15.3 La delega può essere concessa anche per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
- 15.4 E' consentita la sub-delega, salvo che il delegante abbia diversamente disposto nell'atto di delega.

Articolo 16

Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

- 16.1 E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i Soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso il luogo dove si trova il soggetto che presiede la riunione ed il segretario.

Articolo 17

Unico Socio

- 17.1 Quando le quote risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono adempiere alla pubblicità prevista dall'art. 2362 del codice civile.

Articolo 18

Organo Amministrativo

- 18.1 Gli amministratori possono essere scelti anche tra non Soci. Essi sono nominati e revocati con delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis ce., ovvero con Decisione dei Soci assunta mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479 3° comma ce.

Articolo 19

Modalità di gestione

- 19.1 La Società sarà gestita da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri.

Articolo 20

Durata e cessazione del mandato

- 20.1 Se non sono stati nominati a tempo determinato, gli amministratori restano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dal momento della nomina; essi sono rieleggibili.
- 20.2 In ogni caso la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo amministrativo è stato ricostituito con i suoi nuovi componenti.
- 20.3 Se vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalla collettività dei Soci, gli altri amministratori provvedono ad integrare detto organo con un equal numero di amministratori che rimangono in carica sino alla prima Assemblea dei Soci, ovvero sino alla prima occasione in cui questi ultimi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro sostituzione. Qualora venga meno la maggioranza di tali amministratori, l'Assemblea dei Soci provvedere direttamente a sostituirli. Gli amministratori rimasti in carica devono astenersi dal compimento di atti di straordinaria amministrazione, salvo che

questi siano già stati deliberati prima della cessazione di cui sopra, sino all'integrazione dell'organo amministrativo .

- 20.4 Gli amministratori nominati dall' Assemblea dei Soci ai sensi del precedente comma vengono a cessare contemporaneamente agli altri.
- 20.5 L'Assemblea dei Soci può, ad ogni modo, deliberare la revoca di uno o più amministratori, anche in assenza di giusta causa, per qualsivoglia motivo. In caso di revoca con giusta causa, nulla é dovuto a titolo di risarcimento del danno all'amministratore revocato, valendo l'accettazione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione come accettazione della presente clausola, e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Articolo 21

Consiglio di amministrazione: presidenza e convocazione

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal soggetto designato dai Soci all'atto della nomina, od, in mancanza, eletto dai consiglieri nella prima adunanza.
- 21.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, autonomamente ovvero su domanda anche di uno solo dei consiglieri, mediante invio a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, dell'avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Chi convoca l'adunanza provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od anche altrove, purché in Italia.
- 21.3 L'avviso deve essere trasmesso a mezzo raccomandata A.R., telegramma, telefax o posta elettronica inviata con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
- 21.4 Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato.

Articolo 22

Il Consiglio di amministrazione: delibere consiliari

- 22.1 Il Consiglio è legittimato a deliberare se alla riunione è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, purché siano in carica almeno tre consiglieri.
- 22.2 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli amministratori e l'organo di controllo che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun amministratore di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
- 22.3 Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto dove si trova l'amministratore che presiede la riunione ed il segretario. Le adunanze che si tengono per teleconferenza o per videoconferenza sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso egli sia assente dalla sede legale, dal Vice Presidente o da un Amministratore Delegato, purché presenti presso la sede legale.
- 22.4 Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; esso viene trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 23

Il Consiglio di amministrazione: decisioni assunte tramite consultazione o consenso scritti

- 23.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
- 23.2 Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un Amministratore Delegato, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti gli amministratori il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro tre giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa. Tutte le informazioni e le decisioni dovranno essere portate a conoscenza dell'organo di controllo, se nominato.
- 23.3 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione assunte con le modalità del presente articolo richiedono il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.
- 23.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel relativo libro sociale; la relativa documentazione è conservata dalla Società.
- 23.5 Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine ivi previsto, dovrà comunicare a tutti i consiglieri se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo degli amministratori favorevoli, contrari, astenuti o non pronunziatisi.
- 23.6 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione curerà che la decisione così assunta venga eseguita; il soggetto che ha assunto l'iniziativa del procedimento, se diverso dal Presidente, vigilerà sull'esecuzione stessa.

Articolo 24

Poteri dell'Organo amministrativo

- 24.1 Ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge o del presente statuto sia riservato alla competenza dei Soci, l'Organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 24.2 In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo può delegare, nei limiti consentiti dagli artt. 2381 4° comma, e 2475 5° comma ce, tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più amministratori che assumeranno la qualifica di Amministratore Delegato. In tal caso, si applicheranno le norme contenute nell'art. 2381 3°, 5° e 6° comma ce.
- 24.3 L'organo amministrativo può nominare, sostituire e revocare uno o più direttori generali, determinandone le funzioni, le attribuzioni e le facoltà.
- 24.4 L'organo amministrativo può - altresì - nominare, sostituire e revocare institori, procuratori e mandatari - in genere - per determinati atti o categorie di atti; la medesima facoltà compete a ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti delle relative attribuzioni.

Articolo 25

Rappresentanza

- 25.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) in caso di Amministratore Unico a quest'ultimo;
- b) nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori Delegati nei limiti delle materie loro delegate.
- c) in caso di amministrazione pluripersonale disgiunta a ciascun amministratore.

Articolo 26

Divieto di concorrenza

- 26.1 I componenti dell'Organo amministrativo sono soggetti all'obbligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo le modalità di cui all'art. 2390 ce.
- 26.2 Tale divieto non vale per l'esercizio di attività a favore di società controllanti, controllate, sotto il comune controllo della Società o comunque appartenenti allo stesso gruppo.

Articolo 27

Compensi

- 27.1 I Soci, con Decisione assunta ai sensi di legge o di statuto possono attribuire agli amministratori, a titolo di compenso per l'opera prestata, una indennità in misura fissa.
- 27.2 In caso di nomina di amministratori delegati o di un comitato esecutivo, il relativo compenso è fissato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Articolo 28

Comitato esecutivo

- 28.1 Il Comitato esecutivo, se nominato, può riunirsi in Italia od all'estero, nel territorio dei Paesi membri dell'Unione Europea, ogniqualevolta anche uno solo dei membri lo reputi opportuno. Alle riunioni del Comitato esecutivo potranno assistere i sindaci, e le riunioni e le relative deliberazioni dovranno essere verbalizzate nel libro delle adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo prenderà deliberazioni a maggioranza e, nel caso fosse composto da un numero pari di membri, sarà preponderante il voto del Presidente, dell'Amministratore Delegato o, nel caso che né il Presidente né l'Amministratore Delegato ne facciano parte, sarà preponderante il voto del membro più anziano.

Articolo 29

Controllo legale dei conti

- 29.1 Nel caso in cui il capitale sociale sia uguale o superiore a quello minimo stabilito per le società per azioni o nel caso in cui per due esercizi consecutivi vengano superati due dei limiti indicati dal comma 1° dell'art. 2435 bis ce. sarà obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale.
- 29.2 Quando la nomina dell'organo di controllo non è obbligatoria, con Decisione dei Soci, può essere nominato un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi (di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile) e di due supplenti (di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile) , o un revisore unico iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

- 29.3 I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina.
- 29.4 Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 ce.
- 29.5 Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea provvedere alla nomina di un revisore ai sensi dell'art. 2409 bis ce.

Articolo 30

Esercizi sociali, bilancio e utili

- 30.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; in via transitoria, il primo si chiuderà il 31 dicembre 2009.
- 30.2 I Soci devono approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 30.3 Nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, da esplicitarsi a cura dell'Organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 c.c., il bilancio può essere approvato entro centoottantagioni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 30.4 L'utile di esercizio risultante dal bilancio, diminuito del 5% da imputarsi a riserva legale fino a che quest'ultima abbia raggiunto o reintegrato un quinto del capitale sociale, dedotte altre eventuali riserve obbligatorie per legge, potrà essere distribuito ai Soci in proporzione delle rispettive quote possedute, eccetto che sia altrimenti stabilito dai Soci in sede di approvazione del bilancio .

Articolo 31

Scioglimento e liquidazione

- 31.1 Nel caso in cui si debba procedere, per qualsivoglia motivo, allo scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci fisserà i modi della procedura di scioglimento e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, secondo la legge, ed il compenso .
- 31.2 La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.
- 31.3 Per quanto non qui espressamente previsto si rimanda agli artt. 2484 e seguenti ce.

Articolo 32

Clausola arbitrale

- 32.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Società ed i singoli Soci, ovvero tra i Soci medesimi, e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, comprese quelle relative alla validità di delibere assembleari, nonché quelle promosse nei confronti di Amministratori e Sindaci o da parte degli stessi, anche in fase di liquidazione della Società, e anche qualora le parti in conflitto fossero più di due, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del pubblico ministero, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale di tre membri nominato dal Presidente del Tribunale dove ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta avanzata dalla parte più diligente.
- 32.2 La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

- 32.3 Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina in via rituale e secondo diritto.
- 32.4 Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
- 32.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

Articolo 33

Foro competente

- 33.1 Per qualsiasi controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede.

Articolo 34

Riferimento a disposizioni di legge

- 34.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si applicheranno le disposizioni del Codice Civile in tema di S.r.l. e, in difetto di specifica regolamentazione, di S.p.a.

In

originale

firmato: